











Marconi n. 51 – chiamato in causa

OGGETTO: risarcimento danni

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'attrice  srl: *“Accertata la responsabilità esclusiva del sig. Angelo Montebianco nella causazione del sinistro di cui in premessa, nonché la validità del contratto di cessione del diritto al risarcimento di tutte le voci di danno connesse al danno auto stipulato fra P.  e la  in data 3.8.2006, condannare i convenuti in solido fra loro o in alternativa al pagamento in favore di  quale legale rappresentante di   delle suddette somme oltre a rivalutazione ed interessi legali dal dovuto al saldo. Con vittoria di spese”;*

per la convenuta Allianz spa: *“In via preliminare dichiararsi incompetente essendo competente il Tribunale, vinte le spese; dichiarare nullo e/o inesistente il contratto di cessione del credito quindi dichiarare la carenza di legittimazione attiva di , in via preliminare subordinata dichiarare improponibile l'azione; nel merito rigettare le domande attoree tutte vinte le spese; in subordine per il caso di condanna di Allianz al pagamento di qualsivoglia somma che il sig.  venga condannato a tenere indenne ed a manlevare  di ogni eventuale somma che quest'ultima fosse condannata a pagare, con condanna al risarcimento delle spese legali ”;*

per il terzo chiamato : *“disporre l'estromissione del terzo chiamato; nel merito respingere la domanda di manleva ed ogni*

altra domanda proposta da Allianz spa contro ~~Pierantonio Pierantoni~~ in quanto inammissibile ed infondata; vinte le spese”.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti parte attrice evocava in giudizio avanti all'Ufficio del Giudice di Bologna i convenuti Allianz spa ~~Pierantonio Pierantoni~~ esponendo che il 13.5.2006 alle ore 15.15 si verificava un sinistro lungo la via Marco Polo fra la Toyota tg. ~~YH~~ di proprietà e condotta dal sig. ~~Pierantonio Pierantoni~~ e l'autocarro tg. ~~BO 810001~~ di proprietà della ~~Pierantonio Pierantoni~~ condotto dal sig. ~~Mario~~.

Si affermava da parte attrice che l'auto del sig. ~~Pierantonio Pierantoni~~ ferma al semaforo, veniva danneggiata nella fiancata destra dal rimorchio dell'autocarro.

Nel sinistro l'autovettura riportava danni per euro ~~2.400,00~~ come da fattura n. 248 del 27.6.2006 della ~~Comuni G.lli~~ srl e durante il periodo necessario per la riparazione il sig. Pierantoni era costretto a noleggiare un veicolo sostitutivo pagando la somma di euro 204,00.

L'attrice riferiva di essere cessionaria di tali crediti risarcitori per scrittura privata 3.8.2006 e che tale cessione era stata notificata alla Allianz Subalpina spa.

Chiedeva pertanto la condanna solidale dei convenuti al pagamento di tali somme.

Si costituiva l'Allianz spa premettendo che il sinistro de quo si era verificato in realtà il 13.5.2006.

Rilevava l'assicurazione:

1. Che il [redacted] era già stato risarcito di tutti i danni in regime di CID e quindi non aveva nessun credito da cedere;
2. Che nessuna richiesta risarcitoria era stata inoltrata dal [redacted] ad Allianz spa dal che derivava l'improcedibilità della domanda;
3. Che il Giudice adito doveva ritenersi incompetente per valore;
4. Che l'atto di cessione doveva ritenersi nullo per mancanza di causa;
5. Che l'attore era privo di legittimazione attiva e di interesse ad agire.

L'assicurazione chiedeva ed otteneva comunque di essere autorizzato a chiamare in causa il proprio assicurato [redacted] per essere da esso manlevata.

Nel costituirsi in giudizio il chiamato in causa confermava la ricostruzione del fatto operata in citazione, ammetteva di avere consegnato il proprio veicolo per le riparazioni alla [redacted] srl ; dichiarava di essersi servito della [redacted] per ottenere un veicolo sostitutivo.

Il chiamato in causa affermava di avere ricevuto nel giugno del 2006 dalla propria compagnia, la [redacted] spa, la somma di euro 1.656,00 che versò sul proprio conto corrente senza tuttavia collegarlo all'atto di cessione a favore della attrice.

Precisava di avere dopo tempo girato tale importo alla attrice.

Deduceva pertanto, chiedendo la estromissione, la propria estraneità al giudizio rilevando l'insussistenza di una obbligazione di garanzia verso la chiamante in causa.

Il Giudice di Pace rilevava l'opportunità di esaminare con priorità l'eccezione preliminare di incompetenza per valore e di improcedibilità

della domanda in quanto assolutamente preliminari anche rispetto alle ulteriori eccezioni preliminari di merito relative alla validità del negozio di cessione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'eccezione di incompetenza per valore non è fondata.

La causa infatti rientra nella competenza per valore dell'Ufficio del Giudice di Pace a termini dell'art. 7 comma 2 del c.p.c trattandosi di controversia avente ad oggetto il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli.

In tale ambito il limite della competenza per valore dell'Ufficio Giudiziario adito era (all'epoca della introduzione della lite) pari ad euro 15.493,71.

La citazione chiedendo il risarcimento della somma complessiva di euro 2624,00 pone la lite certamente entro tale limite.

Né vale a determinare uno spostamento della competenza la circostanza che l'attore affermi di agire quale cessionario del credito da risarcimento del danno, non mutando tale allegazione, in principio, la natura del credito.

Non fondata, inoltre, è l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla assicurazione convenuta.

Risulta infatti in atti (doc. 2 fascicolo parte attrice) che con raccomandata pervenuta alla Allianz spa in data 9.11.2006 la parte attrice provvedeva ad inoltrare la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno corredata del foglio di constatazione amichevole e di copia dell'atto di cessione del

credito.

La presente causa è stata introdotta decorso il termine di legge dalla ricezione della raccomandata.

Le due eccezioni vanno pertanto respinte riservando l'esame delle ulteriori eccezioni preliminari relative alla validità della cessione al merito della causa avendo le parti formulato istanze istruttorie che debbono essere scrutinate.

Con separata ordinanza si dispone pertanto per il prosieguo della causa.

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando:

1. Rigetta la eccezione di incompetenza per valore dell'Ufficio del Giudice di Pace sollevata dalla convenuta;
2. Rigetta la eccezione di improcedibilità della azione sollevata dalla convenuta;
3. Dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
4. Spese al definitivo.

Bologna li, 21 DIC. 2011

IL CANCELLIERE

IL GIUDICE DI PACE

IL CANCELLIERE
(Dott.ssa ROSSELLA FORTI)

Avv. Mariavittoria Azzaroli

M. Azzaroli